



Decreto Dirigenziale n. 150 del 28/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONE IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA NUMERO DI RICONOSCIMENTO APPROVAL NUMBER X5D4W ATTRIBUITO ALLO STABILIMENTO DELLA SOCIETA' AGRICOLA " CASEARIA ARTIGIANA SRL" - COMUNE DI BAIA E LATINA (CE) -

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con decreto n. 81 del 04/02/2014 del Direttore Generale per la Tutela della Salute e per il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale è stato confermato il numero di riconoscimento X5D4W allo stabilimento della Società Agricola "CASEARIA ARTIGIANA SRL" con sede legale in Napoli, via Pergolesi n. 1/B e sede operativa in Baia e Latina (CE), Loc.tà Volpara, per la produzione e la commercializzazione di mozzarella, ricotta, crema di ricotta, panna grezza da burrificare, provola, formaggi a pasta filata appassita e formaggi semi stagionati;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 503/B del 16/04/2015 – acquisita agli atti di questo Ufficio (ex STAP Assistenza Sanitaria di Caserta) al prot. n. 0282497 del 23/04/2015 -, con la quale il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell' ASL Caserta, ha trasmesso l'istanza formulata dalla Sig.ra Postiglione Federica, legale rappresentante della Società Agricola "CASEARIA ARTIGIANA SRL" con il numero di riconoscimento X5D4W intesa ad ottenere la sospensione temporanea dell'attività lavorativa del proprio opificio;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del provvedimento di sospensione temporanea del numero di riconoscimento X5D4W attribuito alla succitata ditta, come richiesto dal legale rappresentante, Sig.ra Postiglione Federica;

TENUTO CONTO

- della delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012 che stabilisce che la sospensione dell'attività in uno stabilimento non può superare i 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione dell'attività entro il predetto termine massimo è subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell' ASL competente;

VISTI

- l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di Igiene per gli Alimenti di Origine Animale;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004;
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128/2010;
- l'art. 114 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di Sanità Veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. del 26 Maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo n. 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 ad oggetto "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale Campania – Approvazione Regolamento "- ;
- il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 approvato con la surrichiamata deliberazione;
- la deliberazione di G.R. n. 377 del 31.07.2012;
- la delibera di G.R.C n. 488 del 31.10.2013 ad oggetto: Avviso interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali – adempimenti -;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n. 10 -;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 02 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **prendere atto** della nota prot. n. 503/B del 16/04/2015 – acquisita agli atti di questo Ufficio (ex STAP Assistenza Sanitaria di Caserta) al prot. n. 0282497 del 23/04/2015 -, con la quale il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell' ASL Caserta, ha trasmesso l'istanza formulata dalla Sig.ra Postiglione Federica, legale rappresentante della Società Agricola "CASEARIA ARTIGIANA SRL" con il numero di riconoscimento X5D4W intesa ad ottenere la sospensione temporanea dell'attività lavorativa del proprio opificio;
- di **sospendere** temporaneamente, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla notifica del presente decreto, il numero di riconoscimento X5D4W assegnato con decreto n. 81 del 04/02/2014 dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e per il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale allo stabilimento della Società Agricola "CASEARIA ARTIGIANA SRL" con sede operativa in Baia e Latina (CE), Loc.tà Volpara;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio Veterinario dell' ASL Caserta, alla Società Agricola "CASEARIA ARTIGIANA SRL" e di inviare copia dello stesso all'U.O.D. 02 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria per l'aggiornamento del Sistema Informatico Nazionale – S.INTE.S.I.S. Strutture -, alla Segreteria di Giunta Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Dott. Paolo Sarnelli